

ACCERTAMENTO

Confermato l'obbligo di richiedere un preventivo parere al MISE per il credito R&S

di **Francesca Benini**



La Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia, con la sentenza n. 225 del 2022 depositata il 27.07.2022, è tornata a pronunciarsi in merito alla **legittimità degli atti di recupero dei crediti per ricerca e sviluppo**.

Tale sentenza è solo l'ultima, in ordine di tempo, che si è espressa sul tema. I giudici spezzini, infatti, condividendo l'orientamento della giurisprudenza di merito maggioritaria, hanno ribadito il principio secondo il quale, **per accertare l'illegittimità di un credito per ricerca e sviluppo, l'Agenzia delle Entrate deve necessariamente richiedere un preventivo parere al MISE**.

Il **caso** affrontato dalla Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia si riferiva ad un credito che una società alberghiera aveva maturato a seguito dello sviluppo e dell'implementazione di nuovi servizi ricettivi volti a ridurre le emissioni di Co2, in relazione ad ogni singolo cliente e ad ogni notte che lo stesso trascorrevano nella stessa struttura alberghiera.

L'Agenzia delle Entrate aveva contestato la legittimità di tale credito per il principale e fondamentale motivo che **la società non avrebbe brevettato l'invenzione** e che la stessa era priva degli elementi di novità e di creazione che avrebbero consentito di superare ostacoli o incertezze in campo scientifico/tecnologico e di generare un avanzamento delle conoscenze generali nel settore.

La **Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia non ha accolto le contestazioni avanzate dall'Agenzia delle Entrate**, affermando che *“questa Commissione, non essendo tecnico specializzato in valutazione di opere e/o scoperte scientifiche utili allo scopo di cui all'articolo 3 del D.L. n. 145/2013, ritiene che non lo sia nemmeno l'Ufficio, il quale ha motivato il recupero del*

credito senza motivazioni accettabili e sostenibili, oltre a non richiedere specifico parere tecnico”.

In altre parole, i giudici spezzini, con tale statuizione, sembrano aver accolto l'orientamento della giurisprudenza di merito maggioritaria secondo il quale la **preventiva richiesta di un parere tecnico al MISE è obbligatoria tutte le volte in cui la natura tecnica degli accertamenti è prevalente** rispetto agli aspetti puramente amministrativi e manchi, all'interno dell'Amministrazione, una professionalità specifica per condurre l'istruttoria.

Secondo il citato orientamento giurisprudenziale, quando, ad essere controversa, è la valutazione circa gli **aspetti novativi della ricerca**, nonché quando si presenti incerto il perimetro di qualificazione di alcune spese, l'Agenzia delle Entrate, attesa l'elevata **complessità tecnica**, non può farsi “autodidatta” (tra tutte, la sentenza della **Commissione Tributaria Provinciale di Ancona n. 392/2/2021 dell'11.08.2021**).

La sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia, inoltre, ha affrontato un ulteriore aspetto importante, ossia quello attinente l'**elemento probatorio**.

I giudici spezzini, infatti, hanno accolto il ricorso del contribuente per il principale e fondamentale motivo che **l'Agenzia delle Entrate non ha fornito alcuna prova in relazione alle contestazioni che aveva sollevato**.

Secondo i giudici *“considerato che l'onere della prova nel disconoscere un beneficio di cui i contribuenti hanno già goduto è a carico dell'Ufficio e che di tale prova non vi è traccia nella motivazione dell'atto, la Commissione ritiene che tale motivazione sia decisamente carente per **inconsistenza ed insostenibilità delle tesi poste a sostegno del recupero**”.*

Nonostante la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia sia degna di nota dal momento che ha condiviso i principi espressi dalla giurisprudenza di merito maggioritaria in ambito ricerca e sviluppo, occorre evidenziare, in ogni caso, che la **Corte di Cassazione, Sezione III Penale, con le sentenze n. 32330 del 2022 e n. 32331 del 2022**, si è recentemente pronunciata in senso **diametralmente opposto**.

La Corte di Cassazione, infatti, con le citate sentenze, chiamata ad esprimersi, in sede cautelare, in merito alla configurabilità o meno del reato di indebita compensazione ex **articolo 10-quater D.Lgs. 74/2000** in caso di utilizzo di un credito per ricerca e sviluppo inesistente, ha statuito il principio secondo il quale è **irrelevante nel giudizio penale l'omessa acquisizione del preventivo parere del MISE** da parte dell'Agenzia delle Entrate sulla spettanza del credito di imposta ricerca e sviluppo.

In particolare, i giudici di legittimità hanno espressamente affermato che l'**articolo 3, comma 12, D.L. 145/2013** e l'articolo 8 D.M. 27.05.2015 *“si limitano a prevedere i controlli da effettuare in sede amministrativa ai fini della verifica della effettività dei crediti d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, ma non stabiliscono alcuna «riserva di accertamento» amministrativa pregiudiziale rispetto alle valutazioni del giudice penale”.*

A parere di chi scrive, la pronuncia della **Corte di Cassazione**, pur essendo autorevole, **non appare determinante in ambito tributario** dal momento che è stata pronunciata in ambito **cautela penale**.